

San Giorgio, piazza

Soccavo



SAT IX Municipalità
Pianura -Soccavo

ORDINANZA N° 04 del 21/02/2017

Oggetto: Istituzione, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 del giorno 28/02/2017 e comunque fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo temporaneo di traffico temporaneo in alcune strade della Municipalità di Soccavo per lo svolgimento di una” Marcia di Carnevale “

IL DIRIGENTE

Premesso che

al SAT della IX Municipalità è pervenuta tramite la Presidenza della Municipalità, in data 20/02/2017, la richiesta della Diocesi di Pozzuoli Parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo, acquisita agli atti della Presidenza della Municipalità in pari data al prot. PG/2017/137009, per lo svolgimento di una Marci per la festa di Carnevale da tenersi il giorno 28/02/2017, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e comunque fino a cessate esigenze, in alcune strade di Soccavo.

Visto

- il verbale di sopralluogo del giorno del 20/02/ 2017 tra S.A.T. Soccavo/Pianura – S.A.P.L.Soccavo/Pianura;

Rilevato

- che il presente dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi non è stato possibile inviarlo alla Conferenza Permanete dei Servizi, causa il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la richiesta e lo svolgimento della manifestazione;

Ritenuto

- che a seguito di quanto esposto si debbano adottare i provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto;

Ricordato

- la disposizione del Vice – direttore Generale dell’Area Tecnica , prot.n. PG/2014/0291749 del 09/04/2014, inerente l’adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del C.d.S.

✓

Letto il D.L. n° 285 del 30/04/1992 e le successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

Istituire, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e comunque fino a cessate esigenze del giorno 28/02/2017, il divieto di transito nei tratti di strada di volta in volta interessati dalla marcia per la festa di Carnevale lungo il percorso “ Via Dell’Auriga, Via Dello Sport, Via del Disobolo, Via Vicinale Paradiso, Via Bottazi (fino all’altezza della Parrocchia Sani Apostolo Pietro e Paolo
Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente è da intendersi temporaneamente sospesa.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.lg. 30/4/1992 n.285, per l'esatta osservanza dalla presente ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse può ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S., D.Lgs.285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente SAT IX Municipalità
arch. Paola Cerotto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.